

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa del sen. SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

Misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

Le disposizioni previste dall'articolo 82 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione prevista per la figura del sindaco necessitano di una revisione volta a valorizzare adeguatamente le responsabilità connesse all'esercizio del mandato degli amministratori di tali enti territoriali.

La figura del sindaco, che unavolta rappresentava una sorta di investituragratificante, ora assomma responsabilità esagerate che in pochi, se non pochissimi sono pronti ad assumersi: in considerazione delle eccessive responsabilità attribuite all'amministratore comunale, (dati statistici mostrano l'enorme divario tra l'elevato numero di contestazioni dell'abuso d'ufficio - circa 7.000 negli ultimi anni per i quali si dispone di dati: il 2016 e il 2017 - e i provvedimenti definitivi di condanna che non arrivano a 100, negli anni considerati) che non vedono un'equa compensazione neanche dal punto di vista economico, si assiste ad una progressiva diminuzione del numero dei cittadini con le competenze e i requisiti necessari per svolgere un ruolo così importante, che ambiscono a diventare sindaci.

Gli Amministratori dei comuni, nonostante rappresentino un punto di riferimento, un presidio fondamentale a garanzia dei diritti di tutti i cittadini, e nonostante siano sobbarcati di impegni e responsabilità, sono retribuiti in modo iniquo rispetto all'attività che svolgono. Non è immaginabile che un ruolo così importante e così impegnativo non venga valorizzato e gratificato anche dal punto di vista economico, anche per non incorrere nel rischio che la scelta della candidatura sia riservata a pochissimi soggetti.

Pertanto, la presente proposta intende parametrare la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate, seguendo una serie di percentuali in base al numero di abitanti dei comuni:

- a) in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;
- b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

d) in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti,

g) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

h) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;

i) in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.»

ARTICOLO 1

1. In considerazione dell'importanza delle funzioni e delle responsabilità dei sindaci, il comma 8-bis dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è parametrata al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate, secondo le seguenti percentuali:

- a) in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;
- b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;
- d) in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;
- f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti,
- g) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;
- h) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;
- i) in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.»

ARTICOLO 2

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione delle indennità come ridefinite all'articolo 1, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 43,6 milioni di euro per l'anno 2021, e di 174,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.